



**AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
POLICLINICO “G. RODOLICO - SAN MARCO”
CATANIA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
EX ART. 15 - *SEPTIES* DEL D. LGS. 502/92 E S.M.I.**

Adottato con deliberazione n. 2557 del 30/12/2021

Sommario

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione del Regolamento	3
Art. 2 – Presupposti per il conferimento	4
Art. 3 – Individuazione dei requisiti	4
Art. 4 – Modalità di conferimento degli incarichi e di accertamento della professionalità e delle competenze richieste	5
Art. 5 – Durata, disciplina e determinazione del compenso	5
Art. 6 – Conferimento incarico e adempimenti del candidato	5
Art. 7 – Norma di rinvio	5
Art. 8 – Norma finale	5

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" Catania (di seguito Azienda) dei soggetti che, per professionalità e competenza, risultino idonei ed adeguati per l'affidamento di incarichi a tempo determinato di natura dirigenziale, che richiedano lo svolgimento di funzioni di particolare rilevanza o di interesse strategico che si intendono attribuire per il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Azienda.
2. Le predette tipologie di incarico a tempo determinato rimangono escluse dal regime normativo definito dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., in quanto rapporti di lavoro contrattualizzati che si costituiscono, "*intuitu personae*", in relazione al limitato contingente previsto dalla normativa ed in virtù di rapporto fiduciario, di natura speciale e limitato nel tempo in ragione degli obiettivi fissati dalla Direzione generale ed assegnati al dirigente destinatario
3. Le modalità di conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti sono individuati dal presente regolamento, ai sensi di quanto disposto:
 - dall'art. 15 septies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
 - dall'art. 108 comma 12, CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018 e dal CCNL dell'Area Funzioni Locali – Sezione III triennio 2016-2018.
 - dalle direttive regionali in materia come contenute nelle note prot. n. 593 del 20 gennaio 2009 e prot. n. 4163 del 16 aprile 2009.
4. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, convertito con L. n. 189 dell'8 novembre 2012, non possono essere conferiti incarichi di Struttura Complessa mediante utilizzo dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del D.Lgs. 502/92.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento

1. Ai sensi del comma 1 dell'art.15 septies del D.Lgs. 502/92, i direttori generali possono conferire, per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, incarichi mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del 2% della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art.15 septies del D.Lgs. 502/92, le aziende sanitarie possono stipulare contratti a tempo determinato, entro il limite del 5% della dotazione organica della dirigenza sanitaria e della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, ad esclusione della dirigenza medica, incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'Azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.
4. Il rapporto che si instaura ai sensi della vigente normativa in parola è un rapporto di lavoro tempo determinato a tutti gli effetti, non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
5. Ulteriori presupposti per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono altresì rinvenibili nelle specifiche direttive regionali emanate con le note prot. n. 593 del 20 gennaio 2009 e prot. n. 4163 del 16 aprile 2009 e che qui di seguito vengono rilevati:
 - L'art. 15 septies si configura come uno strumento derogatorio rispetto alle regole generali stabilite per le assunzioni a tempo determinato e, pertanto, non può come tale essere utilizzato al fine di ricoprire posti che andrebbero messi a concorso.
 - Il conferimento degli incarichi 15 septies deve essere limitato ad ipotesi eccezionali ed al fine di espletare funzioni di particolare rilevanza in presenza di peculiari situazioni ed esigenze straordinarie e di interesse strategico tali da costruire un valore aggiunto rispetto alla ordinaria gestione.
 - Il ricorso all'art. 15 septies è subordinato ad una reale ricognizione, all'interno dell'organizzazione aziendale, che accerti l'inesistenza in organico di una figura professionale idonea allo svolgimento

dell'incarico da conferire.

- Il conferimento dell'incarico afferente alla fattispecie in questione deve essere effettuato sulla base di un elenco di candidati permanente e ad aggiornamento continuo, formato a seguito di apposito avviso pubblico al fine di acquisire diverse disponibilità tra le quali operare una selezione in relazione all'incarico da conferire.
- L'Azienda deve preventivamente comunicare all'Assessorato della salute le procedure adottate per il conferimento dell'incarico, in applicazione dall'art. 15 *septies* e s.m.i., per il riscontro della conformità alle direttive assessoriali. Tale conformità verrà attestata dall'Assessorato con atto formale.

Art. 3 – Individuazione dei requisiti

1. I requisiti obbligatori dell'elevata qualificazione professionale, competenza e dell'esperienza acquisita, costituenti presupposto per il conferimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento, comportano la necessità di reperire professionisti con particolari caratteristiche e/o che operano da tempo nel settore di interesse. Pertanto, gli incarichi ex art. 15 *septies* possono essere affidati a professionisti laureati in possesso dei seguenti requisiti:

- particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile da attività documentata, svolta presso enti e aziende pubbliche o private, sia con rapporto di lavoro subordinato che con lavoro autonomo, anche non continuativo, purché le attività svolte siano coerenti con la natura strategica dell'incarico da affidare o un'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni direzionali apicali;
- gli incarichi possono essere, altresì, affidati a laureati in possesso di specializzazione professionale, culturale e scientifica, attinente le funzioni da espletare e desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria e da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro. In tale ipotesi, per gli incarichi relativi alla dirigenza medica e sanitaria, deve farsi riferimento al titolo di specializzazione richiesto come requisito di accesso dalla normativa di cui a D.P.R. del 10 dicembre 1997 n. 483;
- gli incarichi relativi alla dirigenza dell'Area Funzioni Locali (dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) possono essere affidati ad esperti di comprovata esperienza in possesso del diploma di laurea e di requisiti specifici corrispondenti al settore di attività connesso all'incarico ed alle relative funzioni da espletare, nonché di specifica abilitazione professionale, ove prevista obbligatoriamente per legge;
- gli incarichi suddetti, possono essere anche conferiti a laureati che abbiano acquisito concrete esperienze lavorative con rapporto libero-professionale anche presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca o con esercizio di attività coordinata e continuativa presso enti o, anche, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.
- gli incarichi in questione non possono essere conferiti al personale interno sia della dirigenza che del comparto, neanche dopo opportuna e specifica formazione.

Art. 4 – Modalità di conferimento degli incarichi e di accertamento della professionalità e delle competenze richieste

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario secondo le rispettive competenze, previo avviso, procedura di comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio dei partecipanti.
2. L'avviso di selezione dovrà specificare modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione, i requisiti richiesti e contenere tutti gli elementi essenziali relativi al conferimento dell'incarico e tra questi:
 - la tipologia del rapporto di lavoro;
 - la data di inizio, la sede di destinazione, la durata dell'incarico;
 - il contenuto degli obiettivi, finalità organizzative – gestionali strategiche e compiti funzionali;
 - il trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. L'avviso di selezione viene pubblicato all'Albo Aziendale e sul sito internet e/o altre eventuali forme di pubblicità ritenute opportune per l'Azienda in relazione alla tipologia di incarico da conferire, per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 5 – Durata, disciplina e determinazione del compenso

1. I contratti di lavoro stipulati secondo il presente Regolamento hanno una durata coerente con gli obiettivi

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI EX ART. 15 - SEPTIES DEL D. LGS. 502/92 E S.M.I.

assegnati e con le funzioni conferite e comunque non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni. Alla scadenza, ove sussistano le condizioni che hanno determinato il conferimento dell'incarico, gli stessi possono essere rinnovati.

2. Per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi del presente Regolamento, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, di norma esclusivo, è assimilato a tutti gli effetti al rapporto di lavoro subordinato ed è disciplinato dalle disposizioni del capo I, Tit. II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
4. Il trattamento economico relativo è determinato sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento dell'area dirigenziale. Detto trattamento comprende tutti gli elementi retributivi della retribuzione lorda complessiva come previsti dal CCNL vigente per analoghe figure dirigenziali.

Art. 6 – Conferimento incarico e adempimenti del candidato

1. L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale mediante la stipula di apposito contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
2. Il candidato al quale dovrà essere conferito l'incarico sarà invitato, previa apposita comunicazione, a produrre i documenti di rito per l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego, nonché quelli comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell'incarico stesso.

Art. 7 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni nazionali, legislative, regionali e contrattuali vigenti in materia. Eventuali disposizioni normative successive che opereranno modifiche in materia saranno immediatamente applicabili. Dallo stesso momento saranno disapplicate le norme del presente Regolamento per le parti divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di approvazione da parte del Direttore Generale.

F.to Il Direttore Generale
(Dott. Gaetano Sirna)